



Consiglio Nazionale delle Ricerche

La Presidente

Ad Acea S.p.A.
Piazzale Ostiense, 2
00154, Roma
acea.spa@pec.aceaspa.it

Oggetto: Protocollo di intesa tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e Acea S.p.A. – **Proroga scadenza**

Gent.mi,

con riferimento alla Vs richiesta del 25 ottobre 2024 (prot. ACEA n. 5293/2024), vista la proposta motivata del Direttore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (prot. n. 403857 del 25 ottobre 2024), si conferma la disponibilità del Consiglio Nazionale delle Ricerche a prorogare la validità del Protocollo di intesa in oggetto - in scadenza il prossimo 8 novembre - **al 31 maggio 2025**, al fine di favorire le opportune interlocuzioni per la definizione, tra le medesime Parti, di un nuovo Accordo a carattere programmatico.

Roma, *(data della firma digitale)*

Distinti saluti,

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza



Maria Chiara
Carrozza
31.10.2024
13:05:56
GMT+02:00

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Acea S.p.A., (nel seguito denominata "Acea"), con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense, n. 2, (Codice Fiscale e Partita IVA 05394801004, capitale sociale Euro 1.098.898.884,00, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 882486), nella persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Giuseppe Gola domiciliato per la carica presso la sede della società

- da una parte -

E

il Consiglio Nazionale delle Ricerche, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Massimo Inguscio, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR; (di seguito denominato per brevità anche "CNR").

- dall'altra parte -

insieme anche "Le Parti"

PREMESSO CHE:

Acea, società quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., è la *holding* di un gruppo industriale attivo, tra l'altro, nel campo della produzione, distribuzione e vendita di energia, della gestione di servizi idrici integrati, ivi incluse tutte le attività ad essi connesse, nonché nella gestione di servizi ambientali, di trattamento e smaltimento di rifiuti ed intende attivare collaborazioni con il mondo accademico finalizzate allo sviluppo ed applicazione di tecnologie innovative nei settori di interesse, in un'ottica di economia circolare e gestione sostenibile;

il CNR ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio; nel perseguimento di tali obiettivi, il CNR intende potenziare la collaborazione con i soggetti industriali operanti sul territorio nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Oggetto)

Con il presente Protocollo le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, si rendono disponibili ad avviare una collaborazione di carattere prettamente programmatico (in seguito anche "Progetto") in aree di comune interesse quali:

- IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE con focus su processi di minimizzazione fanghi e contaminanti chimici – impatti odorigeni – microrganismi patogeni e protocolli in relazione al destino finale dei fanghi;

- TRATTAMENTI COMBINATI di rifiuti liquidi, fanghi, FORSU con focus su stabilizzazione e recuperi di materia ed energia in ottica di economia circolare e gestione sostenibile;
- IMPIANTI MOBILI per trattamento localizzato di rifiuti ed in particolare di fanghi di depurazione e per situazioni emergenziali;
- IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI con focus sul miglioramento qualità dei prodotti e su protocolli di accettabilità;
- PROCEDURE REACH per intermedi o semilavorati di maggior interesse prodotti dagli impianti.
- EMISSIONI IN ATMOSFERA con focus su soluzioni tecnologiche per la minimizzazione di inquinati e di gas ad effetto serra
- GESTIONE SOSTENIBILE DI RISORSE IDRICHE con focus su sistemi di early warning di condizioni di scarsità idrica e gestione integrata di bacini idrografici

Altri ambiti di intervento potranno essere considerati, purché rientranti nelle competenze di CNR e di Acea.

Resta inteso che le attività verranno impostate di concerto tra le Parti e improntate alla più ampia collaborazione, fermo rimanendo che ciascuna Parte potrà svolgere autonomamente e indipendentemente qualsivoglia attività di cui al presente Protocollo d'Intesa, non rappresentando in alcun modo le disposizioni qui previste un impegno in capo ad una Parte a rivolgersi all'altra in via esclusiva per lo svolgimento delle suddette attività.

Acea potrà svolgere le attività di cui al presente Protocollo d'Intesa direttamente e/o tramite società da essa direttamente o indirettamente controllate.

Art. 3

(Disciplina dei rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le Parti sono disciplinati:

- dal presente Protocollo d'Intesa,
- da eventuali singoli Atti esecutivi, di cui al successivo Art.4, stipulati in esecuzione dello stesso Protocollo.

Art. 4

(Atti esecutivi)

Per lo svolgimento delle attività le Parti predisporranno specifici Atti esecutivi che regolamenteranno il ruolo delle Parti stesse, le modalità di esecuzione e la durata degli interventi, i costi e la relativa ripartizione degli stessi, gli eventuali contributi finanziari, il personale coinvolto. Tali Atti esecutivi potranno altresì disciplinare il regime delle proprietà, delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse. Nello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo nessuna delle Parti potrà agire per conto dell'altra nei rapporti con i terzi, e non è in alcun modo autorizzata dal presente Protocollo ad accettare o concludere alcun contratto in nome e per conto dell'altra Parte, né può né potrà in alcun modo vincolare la stessa nelle proprie decisioni in relazione a singole iniziative o singoli Atti esecutivi. Gli Atti esecutivi verranno stipulati nel sistema di poteri e di deleghe vigente in ciascuna delle Parti, fermo restando che nulla nel presente Protocollo potrà essere interpretato come un obbligo in capo ad una delle Parti di addivenire ad uno o più Atti esecutivi.

Art. 5

(Durata e recesso)

Il presente Protocollo d'Intesa avrà una durata pari a 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo d'Intesa dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 30 giorni.

Art. 6

(Responsabili del Protocollo)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte

Responsabile del Protocollo per Acea è Ing. Alessandro Filippi

Responsabile del Protocollo per CNR è dott. Giuseppe Mascolo

Art. 7

(Oneri finanziari e Costi)

Il presente Protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Ciascuna Parte sopporta i costi relativi alla collaborazione prevista dal presente Atto.

Art. 8

(Condotta delle Parti)

Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra, assumendo espresso impegno in tal senso, che lo svolgimento di tutte le attività previste dal presente Protocollo d'Intesa da parte di: (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria

organizzazione, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria organizzazione, nonché (iii) soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni avverrà nella stretta osservanza delle leggi e regolamentazioni applicabili, delle migliori prassi internazionali e dei più alti standard etici, garantendo tra l'altro il rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, laddove applicabile.

A tal fine, CNR dichiara di aver preso visione e di conoscere il Modello di Organizzazione e Gestione adottato da Acea ai sensi del suddetto Decreto Legislativo 231/2001, (e dei connessi Codice Etico e Modello di Prevenzione e Controllo Antifrode), disponibile sul sito internet www.gruppoacea.it, e si impegna a conformarvisi nello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo, anche con riferimento all'obbligo di segnalare:

- all'Organismo di Vigilanza di Acea eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero determinare violazione od elusione del Modello di Organizzazione e Gestione o delle relative procedure e quindi che potrebbero ingenerare responsabilità di Acea ai sensi del predetto Decreto Legislativo 231/2001; nonché (in via ulteriore e non sostitutiva);
- al Preposto al Controllo Interno ovvero al Comitato per il Controllo Interno di Acea qualsiasi frode o atto illecito ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito, secondo la Procedura Gestione Segnalazioni formalmente adottata da Acea, nell'ambito del Modello di Prevenzione e Controllo Antifrode.

Art. 9

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano reciprocamente ad inserire appropriate clausole di riservatezza nei singoli Atti esecutivi, di cui al precedente Art.4, stipulati in esecuzione dello stesso Protocollo.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa applicabile.

Art. 11

(Varie)

11.1 Il presente Protocollo d'Intesa costituisce la totalità dei patti stipulati tra le Parti in relazione al perseguimento degli obiettivi condivisi tra le Parti e sostituisce ogni eventuale precedente accordo.

Nessuna modifica o rinuncia ad una delle clausole del presente Protocollo d'Intesa sarà valida se non redatta per iscritto e sottoscritta dalle Parti.

11.2 L'eventuale nullità, annullamento o inefficacia di alcune disposizioni del presente Protocollo d'Intesa non determinerà la nullità, l'annullamento o l'inefficacia delle altre disposizioni, a meno che le prime non siano state determinanti nel motivare una Parte alla stipula del presente Protocollo

d’Intesa ed a patto che, in tale caso, le Parti, attraverso negoziazioni di buona fede da concludersi entro 30 (trenta) giorni lavorativi abbiano sostituito tali disposizioni con altre che siano pienamente valide ed efficaci e che riproducano, per quanto possibile, l’effetto economico di quelle invalide o invalidate.

11.3 Le Parti concordano che ogni ed eventuale comunicazione al pubblico con qualunque modalità effettuata, relativamente al Progetto e alle intese disciplinate nel presente Protocollo d’Intesa venga effettuata sulla base di testi e comunicati precedentemente condivisi, fatto salvo ogni atto o divulgazione informativa che ciascuna delle Parti debba porre in essere poiché richiesta dalla legge applicabile, o comunque da richieste e/o ordini legittimamente dati da organismi alla cui autorità ciascuna Parte sia soggetta.

11.4 Le Parti concordano che il presente Protocollo d’Intesa non crea, e non potrà essere interpretato nel senso di creare, obblighi ulteriori oltre a quelli di dare esecuzione in buona fede a quanto qui previsto.

11.5 Il presente Protocollo d’Intesa e le disposizioni in esso contenute non producono e non possono interpretarsi con il fine di costituire una qualsivoglia forma di società o associazione. Pertanto tutte le relazioni che si origineranno tra le Parti in esecuzione del presente Protocollo d’Intesa non produrranno, e non possono essere interpretate al fine di produrre alcun tipo di “Affectio Societatis”.

11.6 Il presente Protocollo d’Intesa è vincolante nei confronti delle Parti e dei rispettivi successori o aventi causa, a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione. Fermo restando quanto precede, il presente Protocollo d’Intesa non sarà cedibile da nessuna delle Parti, salvo l’ipotesi in sia intervenuto il

consenso scritto dell'altra Parte. Resta inteso che qualora una delle Parti dovesse essere soggetta ad un processo di fusione, scissione od a qualsiasi altra forma di riorganizzazione, si conviene che il soggetto e/o i soggetti che dovessero succedergli nei rapporti giuridici saranno vincolati al rispetto di tutti i patti e le condizioni di cui al presente Protocollo d'Intesa.

10.7 Ciascuna delle Parti riconosce e concorda che il presente Protocollo d'Intesa è il frutto di una negoziazione di buona fede tra soggetti specializzati in attività del tipo di quello qui disciplinato, che alla redazione e stesura del documento esse hanno partecipato in pari misura e che ciascuna di esse ha potuto beneficiare dell'assistenza di esperti di propria nomina e fiducia, e che pertanto non trovano applicazione al presente Protocollo d'Intesa le disposizioni di cui agli articoli 1341 e seguenti del codice civile.

Art. 12

(Legge regolatrice - Foro competente)

12.1 Il presente Protocollo d'Intesa è regolato dalla legge italiana.

12.2 Le Parti convengono che per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione alla conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Protocollo d'Intesa sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241


Per CNR



INGUSCIO MASSIMO
19.10.2020 15:18:43 CEST

Per ACEA

Signed by Giuseppe Gola


on 09/11/2020 11:04:48 CEST

